



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA NR. 141/2024

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dott. Guido Petrigni **Consigliere- relatore**

dott. Andrea Liberati **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23641** del registro di segreteria, relativo al

conto giudiziale n. 54560, reso per l'esercizio finanziario 2013 da

Piergiorgio Butteri, in qualità di "consegnatario di beni mobili" del

Comune di Grottammare (AP), rappresentato e difeso dall'avv.

Massimo Spinozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

legale in Ancona, via Giacomo Leopardi n. 2; pec:

massimospinozzi@pec-ordineavvocatiancona.it;

visti gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, con l'assistenza del

segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Guido

Petrigni, l'avv. Massimo Spinozzi per il sig. Butteri e il Pubblico

Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri.

FATTO

1. Il presente giudizio concerne il conto in epigrafe indicato,

limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità,

a seguito della disamina della documentazione depositata dall'agente contabile Butteri Piergiorgio.

Con la relazione n. 243/2024 il magistrato istruttore, rilevata l'insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di dichiarazione di regolarità del conto e di discarico dell'agente contabile, ha deferito all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 54560, reso da Butteri Piergiorgio, in qualità di consegnatario di beni mobili del Comune di Grottammare (AP).

Il magistrato istruttore ha evidenziato che il Butteri ha trasmesso il conto all'Amministrazione in data imprecisata e, dunque, non è dato sapere se siano stati rispettati o meno i termini previsti dall'art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; l'Ente lo ha, poi, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti in data 22 maggio 2023 (e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000).

È stato altresì evidenziato che il Butteri vi ha apposto la firma quale consegnatario, ma il conto è privo del visto di regolarità del dirigente del Servizio Finanziario.

Unitamente al conto è stata depositata la delibera di approvazione n. 8/2023, a firma del dirigente dell'Area Risorse, dott.ssa Maria Massetti.

Sottolinea, altresì, il magistrato istruttore che il conto risulta privo della relazione dell'Organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2, del c.g.c., e che questa andrebbe acquisita nel corso del giudizio, qualora il conto fosse dichiarato ammissibile.

2. Delineato il quadro normativo di riferimento sull'obbligo della resa

del conto da parte dei consegnatari con “debito di custodia”, il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne espressamente gli Enti locali, l’art. 93 del T.U.E.L. sancisce l’obbligo di resa del conto giudiziale per *“il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”*.

La chiara formulazione letterale fa riferimento, da un lato, alla “gestione” (non solo alla “custodia” o alla “consegna”) e, dall’altro lato, ai “beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti a rendere il conto giudiziale della loro gestione (Corte dei conti, Sez. Abruzzo, sent. n. 89/2015, Sez. Piemonte, sent. n. 278/2021, Sez. Veneto, sent. n. 37/2014).

Inoltre, la giurisprudenza ha affermato che “non sussiste per i beni immobili degli Enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (Sez. Friuli, sent. n. 17/2014, Sez. Piemonte, sent. n. 86/2016).

3. Esaminato il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24, di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.

Tale conto, tuttavia, non può essere qualificato tecnicamente, ad avviso del magistrato istruttore, come conto giudiziale, atteso che la gestione ricompresa nel conto in esame non riguarda, all'evidenza, beni mobili o materie, per i quali l'agente contabile Butteri aveva un "debito di custodia", bensì tutti i beni o, meglio, tutte le voci che costituivano le immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ufficio di pertinenza.

Infatti, il conto ricomprende: automezzi, attrezzature, sistemi informatici, arredamenti, relativi verosimilmente a beni in uso presso il suddetto Ufficio.

Nel conto sono indicati vari beni e per ciascuno di essi viene fornita una breve descrizione e vengono indicati gli estremi dell'inventario (categoria e numero), la consistenza iniziale (in quantità e valore) e la consistenza finale (in quantità e valore).

Ad avviso del magistrato istruttore, dunque, l'atto depositato dal Butteri come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n. 75/2018, Sez. Liguria, sent. n. 38/2018), essendo privo dei requisiti minimi essenziali per individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi e gestiti.

4. In data 11 giugno 2024 il Butteri ha depositato memoria, con la quale ha chiesto che venga valutata preliminarmente la questione relativa all'improcedibilità del conto in esame, in quanto egli non era tenuto alla resa del conto giudiziale, essendo consegnatario di beni mobili rispetto ai quali non sussisteva un "debito di custodia" bensì di mera "vigilanza".

5. Con il patrocinio dell'avv. Massimo Spinozzi, il Butteri si è formalmente costituito in giudizio in data 24 ottobre 2024, osservando che le criticità prospettate dal magistrato istruttore assumono, in parte, una rilevanza meramente formale (violazione del termine ex art. 233, comma 1, del D.lgs. 267/2000); altre sono di natura sostanziale (assenza del visto di regolarità apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario; mancanza dei presupposti per la resa del conto).

Ad avviso della difesa, la presentazione del conto è scaturita da un equivoco, in quanto il Comune di Grottammare (AP) ha trasmesso a questa Corte l'anagrafe degli agenti contabili, ricomprendendovi erroneamente anche gli agenti amministrativi.

Pertanto, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio di conto per mancanza dei presupposti normativamente previsti.

6. All'udienza del 13 novembre 2024, l'avv. Spinozzi ha confermato quanto evidenziato nella memoria; il P.M. ha concluso per l'improcedibilità del giudizio di conto.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

Il giudizio di conto in esame è improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario con debito di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, "non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d'ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali

si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”.

Inoltre, l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che: “I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale”, che, invece, ai sensi degli artt. 11 e 23, va reso dai consegnatari con “debito di custodia”.

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il “debito di custodia” comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il “debito di vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, la conservazione e la somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.

Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell'unità interessata, essa dovrebbe

ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.

I beni giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria, sent. n. 39/2020, Sez. Liguria, sent. n. 133/2016).

In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di custodia" si caratterizza, dunque, con riferimento a gestioni tipicamente di "magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un "debito di materie" o di "oggetti" e di un connesso obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna.

Ciò premesso, nel caso in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) fossero in uso all'Ufficio per l'espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non già custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti.

Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso

di specie, gravasse sul consegnatario Butteri Piergiorgio un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia” in senso tecnico, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.

* * * * *

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, può disporsi la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto in questione, riguardante Butteri Piergiorgio, consegnatario in servizio presso il Comune di Grottammare.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 18/11/2024
Per il Direttore della Segreteria dott. Matteo Quattrini

Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)